

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1904

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **TENERINI**

Modifica all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il congedo per la malattia del figlio

Presentata il 31 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende contrastare uno dei problemi che l'Italia si trova a dover affrontare, ossia il calo della natalità, a cui conseguono un costante e progressivo invecchiamento della popolazione e uno squilibrio nella distribuzione della stessa nelle diverse fasce d'età che, a sua volta, è fonte di altri problemi di carattere socio-economico.

Il calo demografico in Italia appare in parte imputabile alla crisi economica degli ultimi anni, alle difficoltà che i giovani incontrano nell'inserimento nel mondo del lavoro, al prolungamento del periodo degli studi e, più in generale, a fattori di ordine socio-culturale. Vi sono, però, anche altri ostacoli oggettivi che disincentivano le coppie alla procreazione, principalmente quelli incontrati dalle madri che devono conciliare l'accudimento dei figli con i propri

impegni lavorativi. L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di fornire un ulteriore strumento alle giovani coppie che intendono avere figli, atto ad aiutarle e a rimuovere il più possibile i suddetti ostacoli.

La sfida che i genitori lavoratori affrontano quando i propri figli si ammalano è un problema comune che coinvolge molte famiglie. In queste circostanze, le madri e i padri spesso si trovano in una situazione difficile in cui devono bilanciare le proprie responsabilità lavorative con la necessità di prendersi cura del proprio bambino. Come noto, le malattie, soprattutto tra i più piccoli, possono manifestarsi in modo imprevedibile e repentino, rendendo ancora più complicata la pianificazione.

In Italia, l'impatto della genitorialità sulla partecipazione al mercato del lavoro è fortemente ancorato al genere e risente so-

prattutto dello sbilanciamento nella ripartizione del carico di lavoro domestico e di cura della famiglia e dei figli, ancora squilibrata a sfavore delle donne. L'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea che la maternità continua a penalizzare le donne, sia in termini di accesso al lavoro, sia in termini di salario, perché la pressione sociale costringe le donne a essere le principali responsabili della cura domestica. I dati forniti dal Parlamento europeo dimostrano che le donne — sebbene le laureate superino i laureati — restano sottorappresentate nel mercato del lavoro: il 30 per cento non solo lavora *part-time*, ma è anche maggiormente propenso ad affrontare interruzioni di carriera per dedicarsi alle responsabilità familiari e, non a caso, la percentuale delle donne che lasciano il lavoro tende a crescere con l'aumento del numero di figli.

Il tasso di occupazione femminile, in generale, e quello delle donne con figli piccoli, che storicamente registra un dato più basso di quello degli uomini, potrebbe essere agevolato dall'introduzione di misure volte a migliorare la conciliazione vita-lavoro e ad assicurare un'equa ripartizione delle responsabilità di cura dei figli tra uomo e donna.

A tale fine, gli strumenti legislativi esistenti, come il congedo di paternità e il congedo parentale, sono fondamentali in quanto facilitano il recupero delle donne, sviluppano l'attitudine alla cura dei padri, migliorando la relazione con i figli anche nei primi mesi di vita, e contribuiscono a incrementare l'occupazione femminile, aumentando il benessere dell'intera famiglia.

Inoltre, il congedo parentale, se utilizzato dai padri, può aiutare anche a ridurre i fenomeni di discriminazione di genere nel mercato del lavoro. Tuttavia, è necessario che il periodo di congedo sia anche ben retribuito e che non sussista una discriminazione tra lavoratori nel settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda la malattia del figlio, dal punto di vista normativo esistono, oggi, delle disposizioni in favore dei genitori. Nello specifico, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, disciplina i congedi per la malattia del figlio.

I genitori che lavorano possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio e avere così la possibilità di prendersi cura dei propri bambini. La fruizione del congedo varia in base all'età del bambino:

è possibile assentarsi per l'intera durata della malattia se il figlio ha meno di tre anni;

una volta che il bambino supera i tre anni di età, il congedo può avere una durata massima di cinque giorni lavorativi all'anno per i bambini tra tre e otto anni.

Inoltre, la legge non prevede nessuna indennità specifica per i congedi malattia dei figli, anche se i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) potrebbero stabilire condizioni più favorevoli per i genitori lavoratori. Inoltre, per giustificare l'assenza per malattia del figlio, i genitori devono fornire al datore di lavoro un certificato medico che confermi la malattia del minore. In questo caso, non operano le normali procedure di controllo previste per le assenze dovute alla malattia del lavoratore stesso.

La gestione dei congedi per la malattia del figlio presenta notevoli differenze tra il settore pubblico e privato.

In caso di figli di età non superiore a tre anni, i dipendenti privati non percepiscono alcuna retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro; al contrario, ai dipendenti pubblici spetta una retribuzione pari al 100 per cento, con un limite massimo di trenta giorni all'anno da dividere tra entrambi i genitori.

Dunque, per i lavoratori del settore privato che usufruiscono di congedi per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni non è prevista alcuna retribuzione e tali periodi non producono effetti relativi alle ferie retribuite e della tredicesima mensilità. Tuttavia, nonostante l'assenza di retribuzione diretta, durante i congedi per la malattia del figlio si garantisce una contribuzione figurativa.

Quanto invece ai congedi per malattia del figlio di età superiore a tre anni, né i lavoratori del settore pubblico né quelli del

settore privato hanno diritto a una retribuzione e la contribuzione figurativa potrebbe subire delle riduzioni.

La presente proposta di legge mira ad eliminare la discriminazione ad oggi esi-

stente prevedendo, anche per i lavoratori privati, il diritto a una retribuzione pari al 100 per cento, nel limite massimo di trenta giorni all'anno, da dividere tra entrambi i genitori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i periodi di congedo di cui al comma 1 è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, per ciascun anno di età del bambino compreso il giorno del compimento del terzo anno, nel limite di trenta giorni lavorativi all'anno. Ai fini del computo dei predetti trenta giorni, si fa riferimento agli anni di vita del bambino e si tiene conto dei giorni di congedo complessivamente goduti da entrambi i genitori nell'anno di riferimento. Il congedo è fruibile anche in modo frazionato ».

